Sent. n. 190/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

In composizione monocratica nella persona del Giudice Unico Consigliere Dr. Tommaso Parisi, quale Magistrato a ciò delegato;

Visto il ricorso in materia di pensioni iscritto al nr. **26189** del Registro di Segreteria, promosso da S. P., nato a Omissis il Omissis , rappresentato e difeso dall'Avvocato Elisabetta Mura, presso il cui studio sito in Cagliari, Via Pasquale Cugia, nr. 1, ha eletto domicilio, avverso l'INPS;

Uditi, nella pubblica Udienza del 10.12.2024, il relatore Dr. Tommaso Parisi, l'Avvocato Elisabetta Mura e l'Avvocato Alessandro Doa per l'Istituto previdenziale;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Visto il T.U. delle Leggi sulla Corte dei Conti approvato con il R.D. 12 luglio 1934 nr. 1214;

Visto il Decreto Legge 15 novembre 1993 nr. 453 convertito nella Legge 14 gennaio 1994 nr. 19;

Visto il Decreto Legge 23 ottobre 1996 nr. 543 convertito nella Legge 20 dicembre 1996 nr. 639;

Visti gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al Decreto Legislativo 26 agosto 2016 nr. 174;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Fatto e Diritto

Il ricorrente, già Sottufficiale nell'Esercito Italiano e collocato dapprima in ausiliaria in data 02.01.1995 e successivamente nella riserva con decorrenza dall'01.01.2001, lamenta l'erroneità dei conteggi effettuati dall'INPS in applicazione del Decreto nr. 672 del 2013, di riliquidazione della pensione privilegiata in relazione al Decreto di pensione definitiva nr. 394 del 2005, chiedendo, per un verso, la condanna dell'Istituto previdenziale all'eventuale pagamento della differenza tra quanto spettante e quanto percepito al momento dell'emanazione del suddetto Decreto, per altro verso, la restituzione della somma di Euro 3.741,44 che l'Amministrazione ha ingiustamente trattenuto dal mese di aprile 2013 al mese di febbraio 2015, in violazione della Sentenza di questa Sezione Giurisdizionale nr. 73 del 2014, oltre al risarcimento dei danni subiti per effetto dei descritti errori matematici commessi.

Dagli atti di causa risulta che a parte attrice è stata concessa la pensione privilegiata ordinaria con Decreto nr. 1657 del 2009. Con provvedimento del 19.03.2013 l'INPS accertava un indebito pensionistico a carico del ricorrente per Euro 13.172,58, maturato per effetto della riliquidazione operata con il suddetto Decreto intervenuto nel 2013, provvedendo a recuperare mediante trattenute mensili l'importo complessivo di Euro 2.206,24 sino alla sospensione del provvedimento avvenuta in sede cautelare giudiziale; con successivo atto del 19.02.2014 l'Ente previdenziale comunicava all'interessato la riduzione del menzionato indebito ad Euro 1.535,20, da recuperare mediante trattenute mensili. Impugnata dall'interessato la prima nota di recupero in parola, questa Sezione Giurisdizionale, con Sentenza nr.

73 del 2014, dichiarava l'irripetibilità integrale delle maggiori somme percepite dal ricorrente, condannando l'Amministrazione alla restituzione degli importi trattenuti, ma l'INPS, secondo la tesi propugnata dalla difesa di parte attrice, non solo non avrebbe dato seguito al dispositivo della pronuncia in parola, ma avrebbe recuperato la cifra ulteriore di Euro 1.535,20 con trattenute iniziate nel mese di marzo 2014 e proseguite sino al mese di febbraio 2015. Presentato il ricorso in ottemperanza, questa Sezione Giurisdizionale, con Sentenza nr. 18 del 2018, ha rigettato il gravame evidenziando, da un lato, che in funzione della documentazione presentata dall'INPS la somma di Euro 2.206,24 risultava effettivamente restituita all'interessato, dall'altro, che non essendo stato impugnato il secondo provvedimento dell'Amministrazione adottato nel 2014, non poteva valutare la legittimità delle altre trattenute ammontanti all'importo di Euro 1.535,20.

Nell'atto introduttivo del giudizio la difesa di parte attrice ha sottolineato l'erroneità dei conteggi rappresentati dall'INPS nel giudizio di ottemperanza, sostenendo che la somma di Euro 2.206,24 non è stata affatto restituita al suo assistito e che l'importo della pensione del nominato S. deve essere ricalcolato in modo corretto, superando il computo fallace svolto dall'Istituto previdenziale, poiché in sede di revisione dell'assegno per la riliquidazione della pensione privilegiata è stata operata la ritenuta in conto entrate Tesoro sull'indennità ed assegno di ausiliaria durante il relativo periodo di corresponsione di quest'ultima, senza tener conto delle ritenute già operate in sede di erogazione del trattamento provvisorio; in tale ottica, ha chiesto l'ammissione di una CTU allo scopo di effettuare un nuovo conteggio.

La domanda promossa dal ricorrente in via amministrativa in data

13.11.2023 è rimasta senza riscontro.

L'Istituto previdenziale si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 28.11.2024, nella quale ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del gravame, mentre nel merito ha sostenuto la correttezza del proprio operato opponendosi alla richiesta di CTU.

Ciò premesso, il ricorso si appalesa parzialmente fondato.

In merito alle diverse questioni devolute alla cognizione della Sezione, merita sottolineare, in via preliminare, che la domanda promossa dal ricorrente si articola in due capi distinti: con il primo, il ricorrente si duole dell'erroneità nei conteggi afferenti all'importo del proprio trattamento pensionistico, che ad avviso dell'interessato deve essere ricalcolato in modo corretto, superando il computo fallace svolto dall'Istituto previdenziale, poiché in sede di revisione dell'assegno per la riliquidazione della pensione privilegiata è stata operata la ritenuta in conto entrate Tesoro sull'indennità ed assegno di ausiliaria durante il relativo periodo di corresponsione di quest'ultima, senza tener conto delle ritenute già operate in sede di erogazione del trattamento provvisorio, mentre con il secondo parte attrice reclama la restituzione della somma complessivamente trattenuta dall'INPS, pari ad Euro 3.741,44, in relazione al presunto indebito sopra tratteggiato.

Al riguardo, il primo capo in precedenza enucleato, come correttamente dedotto dall'Istituto previdenziale nella comparsa, si presenta inammissibile atteso che la richiesta di riliquidazione dell'interessato è intervenuta a distanza di oltre tre anni dalla comunicazione del Decreto nr. 672 del 2013, ai sensi del combinato disposto degli articoli 204 e 205 del D.P.R. nr. 1092 del 1973.

In ogni caso, anche volendo prescindere dal precedente assunto fondato sulla decadenza dall'azione, il capo della domanda in parola si rivela infondato poiché il ricorrente non ha dedotto, come sarebbe stato suo ineludibile onere, elementi precisi, analitici e persuasivi che possano mettere minimamente in dubbio la correttezza dei conteggi attinenti al proprio trattamento pensionistico, effettuati dal Centro Amministrativo dell'Esercito e dall'INPS, Enti dotati per definizione di elevatissima qualificazione e specializzazione tecnica in materia; in altri termini, e con maggiore ampiezza esplicativa, trattandosi di un settore connotato da elevato tecnicismo, non è sufficiente invocare genericamente presunti errori nel calcolo dell'assegno di quiescenza senza allegare, tuttavia, una ricostruzione degli elementi fondanti, di fatto e di diritto, dettagliata, capillare e convincente, ovvero una CTP che sia idonea a suffragare, attraverso solidi e concreti fattori probatori, o comunque come minimo un principio di prova, o almeno un ragionevole dubbio rispetto alla posizione negativa predicata dall'Amministrazione, il fondamento della richiesta riliquidazione della pensione, tentando quindi di accreditare strumentalmente un semplice e non dimostrato sospetto di natura soggettiva. Il carattere meramente esplorativo ed ipotetico di tale asserzione della difesa, circa la sussistenza di presunti errori nel calcolo dell'assegno, appare comprovato, "per tabulas", dall'istanza di nomina di un CTU, cui si è opposto l'Istituto resistente; a tal proposito, non è superfluo rammentare che, per giurisprudenza assolutamente costante e consolidata, anche di legittimità (ex multis Cassazione, nnrr. 31886 del 2019, 19631 del 2020 e 26048 del 2023), la CTU non può avere carattere meramente esplorativo, cioè non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere

probatorio, a tenore dell'articolo 2697 del C.C., compensando la relativa ed ingiustificata inerzia con finalità suppletiva ed integrativa; è precluso al Giudice, infatti, predisporre indagini tecniche al solo scopo esplorativo, tenendo conto che la CTU non riveste la forma di un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo invece l'intento di coadiuvare il Giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze tecniche. In altre parole, il mezzo di indagine in rassegna non può essere utilizzato strumentalmente al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e quindi non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere una ricostruzione meramente esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze virtuali e non provati, aleggiando in definitiva un semplice dubbio privo di adeguati e mirati riscontri oggettivi, frutto unicamente di un giudizio personale. In conclusione, in assenza di rilievi analitici e persuasivi o di una perizia tecnica di parte che possa mettere in discussione, in concreto, l'apprezzamento compiuto dalla due Amministrazioni sopra richiamate, assistito da una chiara presunzione di legittimità per le connesse ragioni in precedenza lumeggiate, il calcolo della pensione attualmente in godimento dal ricorrente deve considerarsi assolutamente corretto e scevro da qualsivoglia vizio o irregolarità; del resto, nella memoria di costituzione l'INPS ha fornito ampia e convincente dimostrazione della predetta asserzione.

Per quanto concerne invece il secondo capo della domanda, lo stesso può essere accolto, ma soltanto parzialmente.

In via pregiudiziale, la richiesta di restituzione della somma di Euro

2.206,24 si presenta palesemente inammissibile, sia per violazione del principio del "ne bis in idem", essendo già stata oggetto del ricorso per l'ottemperanza della Sentenza nr. 73 del 2014, sia perché osta chiaramente la forza del giudicato riveniente dalla Sentenza nr 18 del 2018, che ha messo in luce come il suddetto importo fosse stato interamente restituito dall'INPS, per cui tale profilo è ormai inoppugnabile e non può più essere rivalutato dalla Sezione.

Coglie invece nel segno il medesimo secondo capo della domanda in questione nella parte in cui invoca la restituzione dell'ulteriore importo trattenuto dall'Istituto previdenziale di Euro 1.535,20, poiché il ricorrente ha impugnato nella sostanza anche il secondo provvedimento di recupero del 19.02.2014, tenendo conto, per un verso, che nell'istanza di restituzione della somma di Euro 3.741,44 declinata nell'odierno gravame è compresa evidentemente pure la cifra suddetta, per altro verso, che l'INPS non ha prodotto in giudizio la prova certa ed inoppugnabile in ordine all'effettiva restituzione all'interessato del citato importo di Euro 1.535,20, in aggiunta a quello di Euro 2.206,24, astenendosi nella comparsa da qualsiasi deduzione difensiva puntuale e dettagliata sullo specifico punto.

La domanda tendente ad ottenere il risarcimento dei danni subiti, infine, a prescindere dal rigetto del primo capo e dalla mancata allegazione dei necessari argomenti di prova volti a suffragare una concreta ed effettiva lesione della posizione giuridica soggettiva di parte attrice, esula completamente dalla giurisdizione di questa Corte, essendo pacificamente devoluta alla cognizione del Giudice ordinario.

Per quanto esposto in narrativa, deve essere dichiarato il diritto del

ricorrente alla restituzione dell'importo di Euro 1.535,20 da parte dell'Istituto previdenziale, oltre agli interessi legali secondo Legge alla luce dei chiari principi affermati dalle Sezioni Riunite di questa Corte nella Sentenza nr. 33/2017/MD, che ha superato il precedente arresto di cui alla pronuncia nr. 11/QM/2015.

Spese compensate in funzione della soccombenza reciproca.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando

ACCOGLIE PARZIALMENTE

Il ricorso proposto da S. P. e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla restituzione dell'importo di Euro 1.535,20 da parte dell'Istituto previdenziale, oltre agli interessi legali secondo Legge.

Spese di giudizio compensate.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 10.12.2024

Il Giudice Unico

f.to digitalmente Dr. Tommaso Parisi

Depositata in Segreteria il 16/12/2024

Il Dirigente

f.to digitalmente Dr. Paolo Carrus